



COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Provincia di Messina

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL “SETTORE AMMINISTRATIVO ED AFFARI GENERALI”

N. 209 del 02-12-2020

N. 547 del Registro Generale del 09-12-2020

Oggetto: **COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020**

CIG:

IL RESPONSABILE DI P.O.

F.to Angela Granata

**IL RESPONSABILE DI P.O.
DEL “SETTORE AMMINISTRATIVO ED AFFARI GENERALI”**

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, confermato dal comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni Locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate:

1) A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato;

2) L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:

- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;
 - a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di un importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale contratto in servizio alla data del 31.12.2015. In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:
- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2017;
- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti;
- degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre il rateo di tredicesima:

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15".

Visto il decreto 17 marzo 2020 il quale stabilisce che il limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D,Lgs. N.75/2017 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D. L. n. 34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 nel rispetto delle norme sopracitate;

Richiamata integralmente la propria determinazione di costituzione del Fondo produttività anno 2019 Reg. Gen. n. 508 del 19.12.2020 con la quale è stato determinato l'importo del Fondo consolidato anno 2017 che, ai sensi dell'art. 67 co. I, CCNL 21/5/2018 ultimo paragrafo, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

Considerato che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, come indicate nell'art. 31 comma 2 CCNL 22.12004, risultano pertanto essere pari ad 126.918,70 (di cui 8.173,33 esclusi dal limite) ed € 545,17 risorse variabili (RIA anno corrente);

Visto il prospetto dimostrativo delle risorse destinate a compensare le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2020, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta la composizione del fondo della produttività anno 2020 parte stabile e parte variabile;

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020;

Rilevato che risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. Euro 23.145,71 per indennità di comparto;
2. Euro 30.966,65 per progressioni economiche;

Per un totale di Euro 54.700,49;

Visti:

- il CCNL 22.012004 quadriennio normativo 2002/2005 b.e. 2002/2003;
- il CCNL 09.052006 b.e. 2004/2005;
- il CCNL 1 1.04.2008 quadriennio normativo 2006/2009 - b.e. 2006/2007;
- il CCNL 31.072009 b.e. 2008/2009;
- il DL 78/2010 - L. 122/2010 art 9 c. 2bis;
- il CCNL 21.05.2018 trienni 2016/2018;

Vista la determina Sindacale n. 8/2018, confermata con successiva determina Sindacale n. 12 del 30/05/2019, con la quale è stato nominato il sottoscritto Responsabile di P. O. del Settore Amministrativo ed Affari Generali;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo vigente);

DETERMINA

di richiamare quanto in premessa indicato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2020, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato: RISORSE STABILI € 118.200,20; RISORSE VARIABILI € 545,17 (RIA 2020) TOTALE risorse disponibili ai fini confronto tetto 2016 € 118.200,20 TOTALE risorse non soggette a limite (stabili e variabili) € 8.173,33 TOTALE FONDO € 126.918,70;
- 2) Di rilevare che al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, tenuto conto anche dell'adeguamento del limite ex articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato, alla luce delle disposizioni ad oggi note;
- 3) Di dare atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2018/2020;
- 4) Di dare atto che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € 126.918,70 trova copertura in quanto ad € 69.000,00 al cod. 01.10.1.01.01.004 cap. 1252 ed € 3.218,21 al cod. 01.06-1.01.01.002;
- 5) Di precisare che il suddetto importo resta comunque da definire per le risorse disciplinate dall'art. 67, comma 3, lettera c) e art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018 relative, rispettivamente, a disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge all'eventuale integrazione, sulla base della contrattazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

- 6) Di dare atto che risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato: Euro 23.145,71 per indennità di comparto;
Euro 30.966,65 per progressioni economiche; Per un totale di Euro 54.700,49;
- 7) Di dare atto che sarà possibile utilizzare eventuali risorse stabili residue per il pagamento di istituti variabili;
- 8) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'applicazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 9) Di trasmettere la presente al collegio dei revisori dei conti per le verifiche di competenza;
- 10) Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria per il parere di competenza;
- 11) Di demandare all'ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza ivi compresa la trasmissione al responsabile del sito istituzionale per la pubblicazione nell'apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile di Procedimento

F.to Granata Angela

IL RESPONSABILE DI P.O.

F.to Angela Granata

Il Responsabile del Settore finanziario – per quanto riguarda la **Regolarita' Contabile**.
Esprime parere: **Favorevole**

Gioiosa Marea, li 07-12-2020

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**
F.to Dott.ssa Truglio Antonella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente:

dal **09-12-2020** al **24-12-2020**

L'Addetto alla pubblicazione
(Amelia RANDAZZO)

Li _____

IL Segretario Generale
Dr.ssa Carmela CALIO'